

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 201/AV1 DEL 03/03/2016**

Oggetto: Convenzione per tirocinio e formazione con la "Scuola di Psicoterapia Fenomenologica - Dinamica " di Firenze.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere la richiesta della Scuola di Psicoterapia Fenomenologica - Dinamica " di Firenze, di stipulare apposita convenzione , al fine di consentire ai propri studenti , individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Dr. Carmine Di Bernardo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:

- Ø Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Ø In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- Ø In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- Ø L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Ø Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Ø Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 3/02/2016 al prot. n. 9475, il Direttore della Scuola di Specializzazione "Scuola di Psicoterapia Fenomenologica - Dinamica " di Firenze, Prof. Giovanni Stanghellini chiedeva la disponibilità a stipulare una convenzione , al fine di consentire ai propri allievi di svolgere attività di tirocinio presso strutture o Servizi dell'Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell'Area Vasta 1, che si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota il Prof. Giovanni Stanghellini trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- La Scuola assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR - Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto e nell'ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell'Area Vasta n.1 con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.

Pertanto, si propone :

1. di accogliere la richiesta della Scuola di Psicoterapia Fenomenologica - Dinamica " di Firenze , di stipulare apposita convenzione , al fine di consentire ai propri studenti , individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria di Direzione
Dott. Riccardo Cecchini

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Anna Olivetti

- ALLEGATI -

Ø Convenzione con la Scuola di Specializzazione Scuola di Psicoterapia Fenomenologica - Dinamica " di Firenze

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER ALLIEVI SCUOLE DI PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE CON DECRETO DEL M.I.U.R.

TRA

La **Scuola di specializzazione in Psicoterapia Fenomenologica-Dinamica** della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica riconosciuta con decreto del M.I.U.R. del 17/02/2015 prot.441, con sede legale in Firenze, via Zara 3, P.IVA/C.F. 06077410485 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Prof. Giovanni Stanghellini - rappresentante legale;

E

L' Azienda ASUR Marche - Area Vasta n. 1 , con sede in Fano Via Sebastiano Ceccarini,38 - P.I. o C.F. 02175860424 rappresentata dal Dr. Carmine Di Bernardo nato a Napoli il 30.11.1958 il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n.100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;
- che detto tirocinio si configura come attività curricolare per l'acquisizione del titolo di specializzazione in psicoterapia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso i servizi sanitari e socio-sanitari integrati (rientranti negli accordi con piani di zona), in base alla disponibilità di tutor psicoterapeuti, n .2 specializzandi all'anno. Il numero di allievi potrà tuttavia essere modificato sulla base delle disponibilità dei tutors e delle esigenze di servizio e verrà concordato successivamente tra il Direttore dell'Istituto ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell' AV1, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda e della Scuola.

Art. 2 (Modalità di espletamento)

Il tirocinio di formazione e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge. 196 del 24/06/1977 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un *Progetto formativo e di orientamento* contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile.

La frequenza verrà attestata nelle forme di legge.

Art. 3 (obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di ciò venga a conoscenza sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene
- comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata del progetto formativo.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto ospitante, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 4 (Obblighi della Scuola)

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna ad effettuare le comunicazioni di legge ove previsto da specifiche norme.

Art. 5 (Partecipazione dei tutor ad iniziative della scuola)

Su richiesta dei tutors aziendali, la Scuola prevede una corsia preferenziale e vantaggi in termini di costi di iscrizione per la loro partecipazione alle iniziative formative.

Art. 6 (Controversie e rinvii)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Pesaro.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 7 (Durata)

La presente convenzione entra in vigore con la data della stipula ed ha una durata di 4 anni e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte della Scuola di Psicoterapia Fenomenologia - Dinamica " di Firenze. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Art. 8 (Spese)

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo e alla registrazione solo in caso d'uso secondo le norme vigenti.

Firenze,

Per la Scuola
Il RAPPRESENTANTE LEGALE
Prof. Giovanni Stanghellii

Per l'Area Vasta n. 1
Il Direttore
Dr. Carmine Di Bernardo